



D.R. n. 385

OGGETTO: Regolamento dell'Osservatorio della Ricerca. Emanazione

IL RETTORE

- VISTA** la deliberazione n. 27 del 19.03.2013 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la bozza di Regolamento dell'Osservatorio della Ricerca, dando mandato al Rettore di emanarlo con Decreto Rettorale;
- VISTA** la deliberazione n. 67 del 28.03.2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al testo del Regolamento in epigrafe;
- VISTO** il testo del Regolamento dell'Osservatorio della Ricerca, approvato dagli Organi di Governo con le succitate deliberazioni;
- TENUTO CONTO** che, a conclusione del procedimento amministrativo, si possa procedere all'emanazione del Regolamento dell'Osservatorio della Ricerca;
- VISTA** la L. 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l'art. 6;
- VISTO** lo Statuto d'Ateneo, in particolare gli articoli 32, 50 e 100;

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa emanare il "Regolamento dell'Osservatorio della Ricerca", nel testo allegato (All. 1) che costituisce parte integrante del presente Decreto.

ART. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d'Ateneo, nella sezione "Ateneo-Statuto e Normative".

ART. 3. Dalla data dell'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 1 è abrogato il precedente "Regolamento dell'Osservatorio della Ricerca" approvato dal Senato Accademico con deliberazione n.103 in data 1 aprile 2008.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 16 aprile 2013

F.to IL RETTORE
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)

*Alla Raccolta
Alla comunicazione del SA e CdA
Ai Dipartimenti
Alle Facoltà
Ai Centri di Servizio
Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale
All'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa
All'Ufficio Documentazione e Archivi*

REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO DELLA RICERCA

Art. 1 – Finalità e funzioni

1. L'Osservatorio della Ricerca (da ora in poi Osservatorio) procede alla valutazione periodica delle attività di produzione scientifica e di ricerca dell'Università, da sottoporre alle determinazioni degli organi accademici.
2. L'Osservatorio elabora le linee guida di fissazione dei parametri, sulla base:
 - a. delle direttive formulate dal Senato accademico;
 - b. dei criteri elaborati dalle associazioni scientifiche nazionali e internazionali;
 - c. degli indicatori utilizzati a livello nazionale e internazionale.
3. L'Osservatorio svolge funzioni consultive, di monitoraggio e proposta in conformità alla legge ed allo Statuto dell'Università del Salento.
4. L'Osservatorio diffonde la conoscenza degli standard di valutazione della ricerca elaborati a livello nazionale e internazionale e promuove modalità di pubblicità dei risultati della ricerca coerenti con tali standard.
5. L'Osservatorio si avvale dell'Anagrafe della ricerca.
6. I risultati dell'attività dell'Osservatorio devono consentire la valutazione delle attività dei Docenti da parte del Nucleo di valutazione, con il quale l'Osservatorio opera in stretto collegamento.

Art. 2 – Attività consultiva

1. L'Osservatorio svolge attività consultiva:
 - verso il Senato Accademico qualora il personale docente afferente a un Dipartimento scenda al di sotto delle unità previste dallo statuto d'Ateneo, in merito alla permanenza della struttura;
 - verso i Dipartimenti in merito all'attività di autovalutazione degli stessi, rispetto anche all'utilizzo di classificazioni adottate da associazioni scientifiche nazionali o internazionali inerenti i Settori Scientifico Disciplinari di responsabilità dei Dipartimenti e gli indicatori utilizzati a livello nazionale e internazionale per gli ambiti di ricerca al loro interno promossi.
2. Nell'esercizio di tale funzione, l'Osservatorio può elaborare linee guida finalizzate al mantenimento e al miglioramento della qualità della ricerca dell'Ateneo.

Art. 3 – Attività di monitoraggio

1. L'Osservatorio della Ricerca effettua il monitoraggio costante della posizione dell'Ateneo e delle sue strutture di ricerca rispetto ai parametri nazionali di valutazione vigenti per le varie aree.
2. Il monitoraggio è finalizzato alla rappresentazione degli indicatori di produttività e delle potenzialità produttive e di internazionalizzazione di singoli Docenti, di gruppi di ricerca e dei Dipartimenti, per il miglioramento della qualità della ricerca e la distribuzione delle risorse ad essa finalizzate.
3. A tal fine, l'attività dell'Osservatorio consiste in rilevazioni, analisi quantitative e valutazioni qualitative:
 - a. sui prodotti e i risultati conseguiti nell'ambito della ricerca sia individuale che di gruppo che di Dipartimento;
 - b. sul grado di internazionalizzazione dei prodotti dei singoli Docenti;
 - c. sui periodi di ricerca trascorsi da Docenti presso altre Università o Istituzioni di ricerca, italiane o straniere;
 - d. sulla titolarità di progetti scientifici nazionali, europei, internazionali;
 - e. sull'attività dei professori e dei ricercatori, successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio di ruolo o di fascia.

Art. 4 – Attività di proposta

1. L'Osservatorio della Ricerca propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione

un sistema di valutazione interna che, in conformità allo Statuto, supporti gli organi di governo dell'Ateneo:

- nella ripartizione dei fondi di ricerca tra i Dipartimenti;
- nelle procedure di attribuzione delle premialità individuali previste dalla legge;
- nella definizione di politiche di incentivazione e sostegno della ricerca.

2. L'Osservatorio propone interventi migliorativi finalizzati alla valorizzazione dei risultati della ricerca da immettere nell'Anagrafe della ricerca.

Art. 5 – Obbligo di pubblicità

1. Una volta definiti, i criteri di valutazione, i parametri di applicazione degli stessi e il dataset utilizzato, sono resi pubblici dell'Osservatorio, prima dell'avvio di qualsiasi attività riguardante Docenti e Dipartimenti.

Art. 6 – Obbligo di comunicazione

1. Nelle attività riguardanti i singoli Docenti, l'Osservatorio deve comunicare le valutazioni individuali agli interessati, prima della chiusura del procedimento.

2. In presenza di valutazioni negative, l'Osservatorio deve sentire l'interessato, fissando un termine.

3. Il diritto al contraddittorio è garantito nelle forme di legge.

Art. 7 – Composizione

1. L'Osservatorio è composto dal Presidente e da un professore ordinario per ogni area CUN che consista di almeno 15 unità di personale strutturato, in linea con le previsioni statutarie relative al giudizio fra pari e secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

2. I componenti dell'Osservatorio rendono pubblico il proprio curriculum scientifico.

Art. 8 – Settori scientifico disciplinari non rappresentati

L'Osservatorio della Ricerca può avvalersi del supporto tecnico dei docenti appartenenti ai Settori Scientifico Disciplinari non direttamente rappresentati nello stesso.

Art. 9 – Diritto di audizione

1. Il Presidente dell'Osservatorio ha il diritto e, se richiesto, il dovere di essere ascoltato dal Senato Accademico, dal Nucleo di valutazione o dal Consiglio di amministrazione.